

Bologna, 23 giugno 2023

Spett.le Regione Abruzzo
DPC - Dipartimento Territorio - Ambiente Sede
L'Aquila
DPC002 - Servizio Valutazioni Ambientali
Via Salaria Antica Est, 27
67100 L'Aquila (AQ)
PEC: dpc002@pec.regione.abruzzo.it

OGGETTO: procedimento di Verifica di assoggettabilità a VIA ai sensi dell'art. 19 del D.lgs. 152/2006 e ss. mm. e ii., relativa al progetto Impianto Fotovoltaico "Piano D'Ischia" nel Comune di Civitella del Tronto (TE).

Giudizio CCR-VIA n° 3941 del 15/06/2023

Riscontro Vs. PEC Prot. n. 0264314 del 20/06/2023

Ill.ma Amministrazione,

facendo seguito all'audizione del 15 giugno u.s. e al successivo giudizio del Comitato CCR-VIA, riportiamo qui di seguito le nostre controdeduzioni alle osservazioni riportate nel provvedimento che qui si riscontra.

Per chiarezza espositiva precisiamo che il riferimento al "Lotto 1" e "Lotto 2" è da ricondursi ai lotti in cui è stato suddiviso l'impianto fotovoltaico oggetto della presente procedura e non i lotti della cava sul cui sedime si intende realizzare l'impianto.

A. Documenti che attestano la conclusione dell'attività estrattiva

Si ritiene necessario, anzitutto, evidenziare che in data 23/03/2021 il Dipartimento Territorio e Ambiente Servizio Risorse Estrattive del Territorio della Regione Abruzzo ha collaudato con Determinazione n. 121 l'area sul fondo individuato in catasto al foglio n. 34 partt. 58, 59, 61, 62, 63, 64,65, 66 e 109 e foglio n.35 partt. 8, 10, 14, 15, 433, 439, 456.

In data 18/10/2021 il Dipartimento Territorio e Ambiente Servizio Risorse Estrattive del Territorio della Regione Abruzzo ha collaudato con Determinazione n. 354 l'area sul fondo individuato in catasto al foglio n. 34 partt. 60, 101, 102.

Per maggiori dettagli si rinvia al contenuto delle determinazioni sopra richiamate.

Tali aree, essendo state assoggettate a collaudo con liberazione degli obblighi derivanti dalla realizzazione del ripristino ambientale, possono sicuramente essere ascritte alle "porzioni di cava non suscettibili di ulteriore sfruttamento" di cui all'art. 20, co. 8 lettera c) del D.Lgs. 199/2021 (così come modificato dai commi da 3-ter a 3-quinquies dell'art. 7, D.L. 50/2022, tutti inseriti dalla Legge di conversione 91/2022 che ha previsto l'estensione della disciplina autorizzativa per la realizzazione di impianti fotovoltaici anche alle "porzioni" di cava che siano quindi ferme o, essendo collaudate, ritornate alla destinazione agricola e non più oggetto di attività estrattiva).

B. Idoneità dell'area di cava ai sensi del comma 8 art. 20 del D.Lgs. 199/2021 e ss.mm.ii al punto c) e c ter)

Dal contenuto delle osservazioni del Comitato si evince che codesta ill.ma Amministrazione ritiene di considerare l'area di cava "nel suo complesso", e non come un'area di cava in cui sia possibile

distinguere dei lotti attivi e lotti o porzioni di cava non più suscettibili di sfruttamento, con la conseguenza che la stessa risulterebbe come “ancora attiva”.

La Scrivente Società ritiene pertanto di dover, sommessamente, portare all’attenzione di codesta ill.ma Amministrazione il fatto che, invero, proprio la novella legislativa introdotta dalla legge 21 aprile 2023, n. 41 di conversione del D.L. 24 febbraio 2023, n. 13 consente di poter considerare la cava composta da due aree perfettamente scindibili ma ugualmente idonee alla realizzazione di impianti da fonti rinnovabili:

– **Parea del Lotto 1** ricade in una delle categorie di aree idonee alla realizzazione di impianti a fonti rinnovabili elencate dal comma 8 art. 20 del D.Lgs.199/2021 e ss.mm.ii ed in particolare quelle individuate alla lettera c) che indica “*le cave e miniere cessate, non recuperate o abbandonate o in condizioni di degrado ambientale, o le porzioni di cave e miniere non suscettibili di ulteriore sfruttamento*”. Circostanza confermata dalle determinazioni di codesta ill.ma Regione, sopra richiamate.

Per tale area è possibile applicare quanto stabilito dall’art. 11bis D.L. 24 febbraio 2023, convertito con la legge 21 aprile 2023 n. 41, che prevede l’innalzamento della soglia prevista per impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica di cui alla lettera b) del punto 2 dell’allegato IV Parte Seconda del D.Lgs. 152/56, che risulta ad oggi fissata a 10 MW, “*purché l’impianto si trovi nelle aree classificate idonee ai sensi dell’articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, ivi comprese le aree di cui al comma 8 del medesimo articolo 20*”. Con la logica conseguenza che **Parea risulta assoggettata alla Procedura di Verifica di Assoggettabilità a V.A. in quanto la potenza dell’impianto fotovoltaico del lotto 1 è maggiore di 10 MW e inferiore a 20W;**

- **Parea del Lotto 2**, ricade anch’essa in una delle categorie di aree idonee alla realizzazione di impianti a fonti rinnovabili elencate dal comma 8 art. 20 del D.Lgs.199/2021 e ss.mm.ii ed in particolare quelle individuate alla successiva lettera c-ter 1) che indica “*le aree classificate agricole, racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 500 m da zone a destinazione industriale, artigianale e commerciale, compresi i siti di interesse nazionale, nonché le cave e le miniere*”. **E anche per questa tipologia di aree è previsto l’innalzamento della soglia di V.A. a 10 MW e l’innalzamento della soglia per la procedura di VIA a 20 MW.**

C. La legittimità di considerare idonee le “porzioni di cava” anche in base all’evoluzione normativa

Come evidenziato, i recenti *favor* procedurali previsti dal D.lgs 28/2011 relativi all’applicabilità della Procedura Abilitativa Semplificata (di seguito “PAS”) per la costruzione e l’esercizio di impianti a fonti rinnovabili, come normata dall’art. 6 dello stesso decreto, sono il risultato di un *excursus* normativo, iniziato nel 2021, con il quale il Legislatore ha inteso dare spazio anche al comparto cave e miniere. O, meglio, alle porzioni di cave e miniere. Le tre modifiche introdotte, infatti, fanno riferimento proprio alle “porzioni”, **in modo da valorizzare anche alcune parti del territorio, senza dover per forza far riferimento all’intero sito, andando a recuperare come idonee quelle non più utilizzabili per l’attività estrattiva.**

Al riguardo, giova rilevare che già con la legge n. 108 del 29/07/2021 (che ha modificato il comma 9-bis dell’art. 6) è stata ampliata l’applicabilità della PAS anche agli impianti localizzati in:

“(…) in cave o lotti di cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento per i quali l’autorità competente al rilascio dell’autorizzazione abbia attestato l’avvenuto completamento delle attività di recupero e di ripristino ambientale previste nel titolo autorizzatorio nel rispetto delle norme regionali vigenti si applicano le disposizioni di cui al comma 1”.

In questo caso i lotti di cava sono intesi come parti dell’ambito estrattivo definiti dal progetto di escavazione che presentano tempistiche di attuazione differenti sia per l’escavazione sia, soprattutto, per la loro sistemazione finale e dove anche l’attestazione del completamento dell’attività estrattiva può avvenire in tempi diversi.

*

Con la successiva legge n. 91 del 15/07/2022 il comma 9-bis è stato nuovamente modificato aggiungendo alle parole “cave o lotti” la locuzione “o porzioni”, come segue:

“(…) **ovvero in cave o lotti o porzioni di cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento, e delle relative opere connesse e infrastrutture necessarie, per i quali l’autorità competente al rilascio dell’autorizzazione abbia attestato l’avvenuto**

completamento delle attività di recupero e di ripristino ambientale previste nel titolo autorizzatorio nel rispetto delle norme regionali vigenti, si applicano le disposizioni di cui al comma 1”.

L’aggiunta del termine “porzioni” come ulteriore alternativa ai “lotti” ha chiaramente lo scopo di ampliare il concetto di “parte di cava”, non solo dove questa sia definita dal progetto del cavatore come “lotto” ma anche nei casi in cui sia non più suscettibile di ulteriore sfruttamento anche soltanto una parte di cava non strettamente riferita ad un lotto.

*

Infine, con le ultime modifiche apportate dalla legge n. 41 del 21/04/2023 il comma 9 bis, art. 6, del D.lgs 28/2011 è stato ulteriormente modificato prevedendo che “*Le medesime disposizione di cui al comma 1 [i.e. procedura di PAS] si applicano ai progetti di nuovi impianti fotovoltaici e alle relative opere connesse da realizzare nelle aree classificate idonee ai sensi dell’art. 20 del decreto legislativo 8/11/2021, n. 199, ivi comprese le aree di cui al comma 8 dello stesso articolo 20 (...)*”, introducendo procedure semplificate per l’installazione di impianti fotovoltaici in tali aree.

Aree che - come evidenziato - l’art. 20, comma 8, lett. c) del D.Lgs 199/2021 recentemente modificato individua come idonee indicando appunto “*le cave e miniere cessate, non recuperate o abbandonate o in condizioni di degrado ambientale, o le porzioni di cave e miniere non suscettibili di ulteriore sfruttamento*”.

Se la volontà del legislatore fosse stata quella di considerare come area idonea solamente l’area di cava cessata “nel suo complesso” non si spiegherebbe l’aggiunta del concetto di “porzione di cava” sia nelle aree idonee definite dal D.lgs 199/2021 che nelle aree in cui è possibile applicare la PAS come da D.lgs. 28/2011.

*

Giova, infine, rilevare altresì che il Legislatore ha eliminato la necessità dell’attestazione di avvenuto completamento delle attività di recupero da parte dell’autorità competente, che era prima prevista al comma 9-bis dell’art. 6 D.Lgs.28/2011 a seguito della modifica introdotta dalla legge n. 108 del 29/07/2021 che recitava “cave o lotti di cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento per i quali l’autorità competente al rilascio dell’autorizzazione abbia attestato l’avvenuto completamento delle attività di recupero e di ripristino ambientale previste nel titolo autorizzatorio”, introducendo la dicitura più generica “non più suscettibili di sfruttamento”.

Ciò - a nostro avviso - dimostra l’evidente intento del Legislatore di sfruttare, valorizzando al massimo, anche solo talune porzioni di aree di cava.

D. Idoneità dell’area relativa al Lotto 2 ai sensi dell’art. 20, co. 8, c-ter D.Lgs. 199/2021

Dal contenuto del giudizio 3941 a cui in questa sede si controdeduce si evince che il Comitato CCR-VIA ritiene non applicabile l’art. 20, co. 8, lett. c-ter del Dlgs 199/2021 perché “*l’area ricade in zona vincolata ai sensi del D.Lgs. 42/2004*”. Al riguardo occorre precisare che la condizione per l’idoneità dell’area individuata dalla norma richiede l’assenza di vincoli ai sensi **della parte seconda del codice dei beni culturali e del paesaggio** (D.Lgs 42/2004 e sm.i.); tale parte norma i “Beni culturali” e non i “Beni paesaggistici”, normati invece dalla Parte Terza.

In tal quadro non può quindi rilevare il fatto che l’area di impianto interessi parzialmente aree tutelate ai sensi dell’art. 136 (“Area in cui scorre il fiume Salinello caratterizzata da paesaggi singolari e notevoli presenze architettoniche come il complesso di Montesano”) e ai sensi dell’art. 142 (fasce di tutela del F. Salinello e del Fosso Seccagna), in quanto tali articoli sono inclusi nella parte III del D.Lgs 42/2004.

Per quanto riguarda invece gli aspetti archeologici, che fanno riferimento alla parte II, si precisa che in prossimità della porzione di cava ancora attiva il PRG individua un’area di interesse archeologico (così definita nella prescrizione della Soprintendenza di Chieti n. 962 del 1988), per la quale tuttavia la stessa Soprintendenza, nell’ambito del rinnovo dell’Autorizzazione Paesaggistica per l’attività estrattiva ha dichiarato che “*considerato, altresì, che a oggi il piano di campagna risulta ribassato di oltre 40 m rispetto alla situazione di fatto presente all’epoca della definizione del vincolo stesso [...] l’area è da ritenersi ormai compromessa dall’attività di cava svolta negli ultimi decenni*”, come riportato nel parere Prot. 7906 del 28.05.2018 allegato alla presente.

Peraltro, se da un lato il PRG vigente, da un’analisi del geoportale disponibile on-line, individua cartograficamente l’area archeologica collocata in corrispondenza della cava attiva, dall’altro lato nelle NTA non è riportato nessun articolo specifico né tantomeno un decreto di tutela di vincolo dell’area.

Ugualmente, la Variante Generale al vigente Piano Regolatore Generale, adottata nel mese di maggio del 2022, nell'area in esame non individua nessuna delle differenti tipologie di aree archeologiche definite nelle tavole analizzate e di seguito elencate:

- “aree archeologiche” e “emergenze archeologiche” come individuate dalla tavola di analisi ASF2,
- “beni archeologici” suddivisi in “puntali”, “aree archeologiche” e “aree di attenzione archeologica” come individuate dalla tavola ASF5A, trasposizione della tavola A del PTP;
- “manufatti e siti di interesse archeologico storico e culturale” e “aree archeologiche” come individuate dalla tavola C1.

Inoltre, anche analizzando i documenti disponibili sul portale del Ministero della Cultura l'area archeologica succitata non è individuata dal portale “Vincoli in Rete” così come dall'esame dell'elenco dei siti archeologici della regione Abruzzo, aggiornato al 07/01/2020, nel comune di Civitella del Tronto risulta solamente il sito “Reperti Neolitici in grotta rupestre” in loc. Grotta Sant'Angelo a Ripe di Civitella.

Non può non rilevarsi pertanto che il mancato richiamo ad un decreto di vincolo nell'area di interesse archeologico in oggetto, la non individuazione dell'area nella variante urbanistica adottata e la non individuazione dell'area nei documenti del Ministero della Cultura pongono dei dubbi oggettivi sull'effettiva presenza di un vincolo archeologico ai sensi del D.Lgs 42/2004.

In conclusione, considerando che la presenza dei vincoli paesaggistici non determina la non idoneità dell'area, e che sussiste un'evidente incertezza sulla presenza di un vincolo di carattere archeologico (o comunque la sua non più oggettività), l'istanza di autorizzazione presentata dalla Scrivente potrebbe essere sottoposta, nell'ambito della presente procedura, alla Verifica di interesse culturale come prevista dall'Art. 12 del D.Lgs. 42/2004.

E. In conclusione

Alla luce delle considerazioni esposte, invitiamo codesta Ill.ma Regione a voler considerare l'area di cava in porzioni, come indicato dalla normativa vigente, e pertanto idonea per il Lotto 1, ai sensi dell'art 20, co. 8, lett. c) del D.Lgs. 199/2021, e per quanto riguarda il Lotto 2, idonea ai sensi della lettera c-ter) del medesimo articolo. Così completando positivamente la procedura di Verifica di Assoggettabilità a V.A. in corso.

E ciò, considerando altresì che il Lotto 2 del progetto d'impianto fotovoltaico sarà realizzato solo quando la cava sarà conclusa. Come, infatti, già indicato nella nota prot. 0227075 del 26/05/2023 la Scrivente ha richiesto un'unica procedura di Screening in applicazione del principio di efficienza dell'azione amministrativa ma la richiesta di autorizzazione alla realizzazione dell'impianto fotovoltaico sul Lotto n. 2, della potenza di 2.7MWp sarà presentata solo in seguito al collaudo delle opere di sistemazione finale del medesimo Lotto.

In subordine, nella denegata e non creduta ipotesi in cui codesta Amministrazione dovesse determinarsi nel ritenere la porzione di cava attiva non ancora idonea in quanto soggetta ad un vincolo archeologico, Vi invitiamo a considerare di portare a positiva conclusione la presente procedura con riferimento al solo Lotto 1, indiscutibilmente idoneo quale “porzione di cava” di cui alla lett. c) del comma 8, art. 20, D.Lgs. 199/2021 per cui tale vincolo non rileva.

Con osservanza.

NB14 S.r.l.

Legale Rappresentante

Dario Trombetta

Allegato: Parere Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio dell'Abruzzo prot. 7906 del 28 maggio 2018